



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

LA PACIFICAZIONE FISCALE

**(D.L. 23.10.2018, n. 119,
convertito nella L. 17.12.2018, n. 136)**

a cura dell'avv. Eugenio Briguglio



LE VARIE FORME DI PACE FISCALE



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

1. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE.
2. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO.
3. LA DEFINIZIONE DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE.
4. LO STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI DAL 2000 AL 2010.
5. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI A TITOLO DI RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA.
6. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE.
7. LA REGOLARIZZAZIONE CON VERSAMENTO VOLONTARIO.
8. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.
9. LA DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI.
10. LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PER ASSEGNI SENZA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ.



- Possono essere definiti i p.v.c. notificati entro il 24 ottobre 2018 a condizione che a tale data non sia stato notificato l'accertamento.
- La definizione deve essere integrale.
- Possono essere definite le violazioni in materia di:
 - imposte sui redditi e relative addizionali;
 - contributi previdenziali;
 - ritenute;
 - imposte sostitutive;
 - imposta regionale sulle attività produttive;
 - imposta sul valore degli immobili all'estero;
 - imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero;
 - imposta sul valore aggiunto.



- Occorre presentare un'apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019.
- Nella dichiarazione non possono essere scomutate le perdite.
- La dichiarazione può essere presentata per i periodi ancora accertabili.
- La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il pagamento delle imposte autoliquidate, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2019.
- Per le risorse proprie dell'UE occorre versare anche gli interessi a decorrere dal 1° maggio 2016.



- Il versamento può essere rateizzato in un massimo di 20 rate trimestrali (entro il 31 maggio 2019 occorre pagare la prima rata).
- In caso di mancato perfezionamento l'ufficio procede alla notifica degli accertamenti.
- Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei p.v.c. i termini di decadenza sono prorogati di 2 anni.



LA DEFINIZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- **Possono (avrebbero potuto) essere definiti:**
 - **gli avvisi di accertamento;**
 - **gli avvisi di rettifica e di liquidazione;**
 - **gli atti di recupero;**
 - **gli inviti al contraddittorio.**
- **Tali atti avrebbero potuto essere definiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018 (e quindi entro il 23 novembre 2019).**
- **Gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, avrebbero potuto essere perfezionati pagando entro 20 gg. dalla sottoscrizione, senza il pagamento di sanzioni, interessi ed accessori.**



LA DEFINIZIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (1/5)

- Possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi né gli interessi di mora.
- Entro il 31 luglio 2019 occorre effettuare il versamento (in unica soluzione o in un massimo di 18 rate) delle somme:
 - affidate a titolo di capitale ed interessi;
 - maturate a titolo di aggio di riscossione e di rimborso spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
- L'agente della riscossione deve fornire ai debitori i dati necessari per individuare i carichi definibili presso i propri sportelli o in apposita area del proprio sito.



LA DEFINIZIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (2/5)

- Il debitore deve manifestare la volontà di procedere alla rottamazione rendendo un'apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 nella quale deve indicare anche il numero di rate eventualmente prescelto.
- Nella dichiarazione il debitore deve anche indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ed assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
- A seguito della presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento i giudizi sono sospesi dal giudice.
- L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della procedura ed alla produzione, nello stesso giudizio, della prova dei pagamenti effettuati.



LA DEFINIZIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (3/5)

- Il debitore deve manifestare la volontà di procedere rendendo un'apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 nella quale deve indicare anche il numero di rate eventualmente prescelto.
- Nella dichiarazione il debitore deve anche indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ed assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
- A seguito della presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento i giudizi sono sospesi dal giudice.
- L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della procedura ed alla produzione, nello stesso giudizio, della prova dei pagamenti effettuati.



LA DEFINIZIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (4/5)

- **Al fine di determinare l'ammontare dovuto si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e di interessi, nonché di aggio di riscossione e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella.**
- **Le somme versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.**
- **L'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse entro il 30 giugno 2019.**



LA DEFINIZIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (5/5)

- **A seguito della presentazione della dichiarazione:**
 - sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - sono sospesi gli obblighi di pagamento dei piani di dilazione in essere;
 - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
 - non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - non possono essere proseguite azioni esecutive già avviate, salvo che si sia avuto il primo incanto con esito positivo;
 - il debitore non è considerato inadempiente ai fini delle compensazioni con eventuali crediti d'imposta e per eventuali pagamenti di crediti della Pubblica Amministrazione;
 - viene rilasciato il DURC, fermo restando gli altri requisiti di regolarità.

LO STRALCIO DEI DEBITI



- I debiti, che alla data del 24 ottobre 2018, presentavano un importo residuo (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) fino a 1.000 sono automaticamente annullati.
- Tali debiti devono risultare dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
- Le somme pagate prima del 24 ottobre 2018 sono definitivamente acquisite.
- Le somme pagate dopo il 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate dovute per altri debiti oggetto di definizione agevolata ovvero a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.



LA DEFINIZIONE DEI CARICHI A TITOLO DI RISORSE PROPRIE DELLA UE

- Possono essere definiti anche i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea e di IVA all'importazione.
- Si applicano le stesse modalità per la rottamazione degli altri carichi con le seguenti (principali) deroghe:
 - limitatamente alle risorse proprie occorre aggiungere interessi ad un tasso e con decorrenze diverse;
 - la comunicazione ai debitori deve essere inviata entro il 31 luglio 2019;
 - sono diverse le date per i pagamenti delle singole rate.



- Possono essere definite tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.
- La controversia deve avere ad oggetto atti impositivi ed essere pendente alla data del 24 ottobre 2018.
- Chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio deve presentare entro il 31 maggio 2019 un'apposita domanda e pagare le somme dovute in unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali.
- Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
 - le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea;
 - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.



- In particolare, occorre pagare:
 - in caso di ricorso pendente in primo grado il 90% del valore della controversia;
 - in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, il 40% in caso di soccombenza in primo grado ovvero il 15% in caso di soccombenza nel secondo grado;
 - in caso di soccombenza parziale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali è dovuto nella misura del 100% relativamente alla parte di atto confermato e nella misura ridotta (40% oppure 15%) per la parte di atto annullata;
 - in caso di giudizio pendente in Cassazione in cui l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in tutti i precedenti gradi nella misura del 5%.



- Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo e con il pagamento del 40% negli altri casi.
- In caso controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
- La definizione (che deve riguardare ciascuna controversia autonoma) si perfeziona con la presentazione della domanda e, se dovuto, con il pagamento in unica soluzione o della prima rata (la rateazione prevede un massimo di 20 rate trimestrali) entro il 31 maggio 2019.



- Le controversie definibili non sono sospese, salvo apposita richiesta. Se viene presentata l'istanza il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data viene depositata la domanda di definizione con la prova del pagamento di quanto dovuto (unica soluzione o prima rata) il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020).
- Per le controversie definibili i termini di impugnazione, anche incidentale, sono sospesi per 9 mesi.
- L'eventuale diniego deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi allo stesso organo presso il quale pende la controversia.
- In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata il processo si estingue.



- Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI alla data del 31 dicembre 2017, possono (attualmente) avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie versando:
 - il 40% del valore della lite ed il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati se il giudizio, alla data del 24 ottobre 2018, pendeva in primo grado;
 - il 10% del valore della lite ed il 5% delle sanzioni e degli interessi in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia resa e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;
 - il 50% del valore della lite ed il 10% delle sanzioni e degli interessi in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia resa e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.



LA DEFINIZIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO (1/2)

- Possono essere definiti i debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018, a titolo di imposta di consumo.
- Per la definizione occorre versare il 5% dell'importo dovuto. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.
- Entro il 30 aprile 2019 occorre presentare un'apposita dichiarazione all'Agenzia delle Dogane nella quale occorre indicare l'ammontare dell'imposta dovuta indicando anche il numero di rate prescelto.
- La presentazione della dichiarazione sospende per 90 giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione, nonché delle sentenze.



LA DEFINIZIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO (2/2)

- La definizione si perfeziona con il pagamento, che deve essere entro 60 giorni, dell'importo comunicato dall'Agenzia delle Dogane.
- Il pagamento può anche essere rateizzato in un massimo di 120 rate mensili, previa prestazione di una garanzia a copertura di 6 rate.
- Il mancato pagamento di 6 rate, anche non consecutive, determina la decadenza del beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue da effettuare entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.



LA DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

- Possono essere definite le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018.
- Per regolarizzare occorre versare la somma di Euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità o le omissioni. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020.
- Con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, i termini per notificare l'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni sono prorogati di 2 anni.

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI



- **In caso di assegni di importo inferiore a € 30.000 è stata prevista una sanzione in misura ridotta pari al 10% dell'importo trasferito.**
- **La nuova sanzione proporzionale si applica per le violazioni di minore gravità in considerazione dell'importo trasferito, del grado di responsabilità, della capacità finanziaria del soggetto.**



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Grazie a tutti per l'attenzione

